

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1972

Norme straordinarie sul collocamento a riposo del personale di Enti pubblici

ONOREVOLI SENATORI. — La problematica della vita sociale attuale pone in termini di chiara evidenza l'esigenza urgente di una più adeguata organizzazione dei servizi dei vari enti operanti in specifici settori, il che se da una parte accentua il carattere della flessibilità dell'ordinamento con conseguenti riflessi sulla potestà normativa nei riguardi del personale, dall'altra parte non esclude la considerazione circa la migliore utilizzazione del personale medesimo nell'arco di età durante il quale deve prestare servizio.

Contestualmente al problema in parola, in rapporto alla concreta situazione socio-economica non è da trascurare il riferimento al grave perdurante fenomeno di un numero assai rilevante di giovani in attesa di prima occupazione e di disoccupati o semi-occupati.

L'anticipo del collocamento a riposo mediante la concessione di provvidenze in ordine all'aumento dell'anzianità pensionabile e del trattamento economico si colloca nel quadro di riflesso della problematica avanti evidenziata.

D'altra parte per i funzionari direttivi dipendenti dallo Stato, in applicazione dell'articolo 19 della legge 18 marzo 1968, numero 249, è stato predisposto apposito provvedimento delegato, che prevede speciali agevolazioni in ordine all'esodo volontario.

Il presente disegno di legge intende estendere tale orientamento della legislazione al personale degli enti pubblici, che chiedono il collocamento a riposo entro il 1973.

Motivi di indubbia validità e di opportunità, aventi plurime connessioni, sono pertanto alla base dell'invocato disegno di legge in esame.

Si confida nel favorevole voto.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Al personale dipendente dalle Regioni, dagli enti locali e loro aziende, comprese quelle municipalizzate, dagli enti pubblici e di diritto pubblico, compresi gli enti pubblici economici, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dagli enti ospedalieri, ancorchè regolamentati da contratti collettivi di lavoro, che chieda il collocamento a riposo entro il 31 gennaio 1973 è concesso, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto alla pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza o dell'indennità di anzianità comunque denominata, un aumento di servizio di sette anni.

Al personale suddetto è altresì concessa ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza o di anzianità comunque denominata l'attribuzione di tre aumenti periodici di stipendio in misura percentuale pari a quella prevista dal regolamento o contratto collettivo di lavoro che ne disciplini il rapporto di lavoro, anche nel caso che il dipendente abbia conseguito la totalità degli aumenti periodici di stipendio previsti dalle regolamentazioni suddette.

Art. 2.

Al personale di cui all'articolo 1 della presente legge, a sua richiesta, anzichè l'attribuzione degli aumenti periodici di cui all'ultimo comma dell'articolo medesimo, è conferita la qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella in godimento.

Per qualifica o classe di stipendio superiore si intende quella comunque prevista nell'ambito della categoria o carriera di appartenenza dall'ordinamento generale della carriera stessa o dal contratto collettivo di lavoro, a prescindere da qualsiasi condizio-

ne che ne subordini o disciplini il conferimento, anche in deroga a disposizioni regolamentari interne, diverse o contrarie.

Art. 3.

Tutti gli oneri economici conseguenti all'applicazione dei benefici previsti dai precedenti articoli sono a carico degli enti datori di lavoro.

Art. 4.

Gli enti erogatori della pensione e gli enti erogatori dell'indennità di buonuscita o di previdenza o di anzianità comunque denominata provvederanno a liquidare le pensioni e le indennità suddette tempestivamente e in ogni caso non oltre il trentesimo giorno dal collocamento a riposo del dipendente, anche nel caso in cui la liquidazione dell'indennità di buonuscita o di previdenza o di anzianità comunque denominata compete ad un qualsiasi Istituto di assicurazione, non in base a legge, ma ad eventuale contratto di polizza aziendale privatisticamente stipulato tra l'istituto stesso e l'ente datore di lavoro.

Nel citato caso di liquidazione dell'indennità di buonuscita o di previdenza o di anzianità comunque denominata in base a contratto di polizza aziendale, l'istituto di assicurazioni interessato provvederà tempestivamente nel termine indicato nel precedente comma alla liquidazione dell'indennità suddetta, maggiorata per l'aggiunta di servizio di sette anni, prevista dalla presente legge o di quella prevista da precedenti disposizioni legislative, compreso il caso in cui ne sia consentito il cumulo, anche quando il dipendente collocatosi a riposo non abbia raggiunto il limite di età contrattualmente stabilito dalla polizza aziendale per il normale svincolo del relativo certificato di assicurazione.

I rapporti economici tra gli enti datori di lavoro e gli enti ed istituti di assicurazioni erogatori delle pensioni o delle indennità di buonuscita o di previdenza o di anzianità, conseguenti alle maggiori pensioni

e indennità liquidate in applicazione della presente legge, saranno regolati a richiesta degli enti datori di lavoro nel termine di anni sette col tasso di interesse legale.

Art. 5.

Il beneficio dell'aumento di sette anni di servizio previsto dalla presente legge è cumulabile con i benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6.

L'imposta di ricchezza mobile e complementare dovuta sulle indennità di buonuscita o di previdenza o di anzianità liquidate in applicazione della presente legge e della legge 24 maggio 1970, n. 336, è ridotta ad un quarto.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.